

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **270/1985** (ECLI:IT:COST:1985:270)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **05/11/1985**

Deposito del **08/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11145 11146**

Atti decisi:

N. 270

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di

contingenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana e Minniti Silvano, iscritta al n. 1197 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pellegrini Simonetta e s.p.a. RANK XEROX iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Renato Scognamiglio per la RAI nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con le due ordinanze in epigrafe, ha impugnato congiuntamente gli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza) argomentando che il cosiddetto taglio della scala mobile, ivi disciplinato anche con salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 3 (sia per la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori a favore dei datori di lavoro, sia perché i lavoratori stessi sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero ugualmente incisi i redditi più bassi e quelli più alti), all'art. 36 (perché al lavoro prestato nella stessa qualità e quantità farebbe riscontro nel periodo considerato una retribuzione con diminuito potere di acquisto), all'art. 39 (per l'impedimento di fatto arrecato all'esercizio della libertà sindacale) ed agli artt. 70 e 77 Cost. (perché il potere governativo di decretazione risulterebbe nella specie esercitato fuori degli obbligati presupposti di necessità ed urgenza e con indebita estensione alla regolamentazione - riservata invece al legislatore - di rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti non convertiti);

che si è costituita, nel giudizio relativo alla prima ordinanza, la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, per contestare il fondamento dell'impugnativa; ed è intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependone del pari la (manifesta) infondatezza e, pro parte, l'inammissibilità.

Considerato che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno riuniti ed unitariamente decisi;

che, per altro, con sentenza n. 34 del 1985, identiche questioni di legittimità del d.l. n. 70 del 1984 (nel frattempo convertito in l. 219/1984) sono state dichiarate, rispettivamente, inammissibili nei riguardi dell'art. 4 (soppresso in sede di conversione) e non fondate quanto all'art. 3;

che le odierne ordinanze non adducono argomenti diversi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984, sollevate - con le ordinanze medesime - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.